

N. 10

DECRETO ESECUTIVO

RIDUZIONE DEI COSTI PER CONTRATTI PER SERVIZI DI PERSONALE

PREMESSO che lo Stato attraversa una crisi fiscale e deve assumere tutte le misure praticabili per tenere sotto controllo le sue spese e conseguire risparmi sui costi;

PREMESSO che il Bilancio di gestione 2011-12 prevede un programma per affrontare tale crisi, premettendo il principio del sacrificio condiviso e della riduzione delle spese, attraverso cui il compito di portare ordine nelle finanze pubbliche dello Stato viene distribuito su un ampio spettro di interessi;

PREMESSO che il Bilancio di gestione 2011-12 impone riduzioni di costi particolarmente significative alle agenzie statali, per le quali il bilancio proposto determinerebbe una riduzione di circa il 10% delle spese operative;

PREMESSO che lo Stato sta sottoponendo a un continuo esame i contratti per servizi di personale per ridurre il numero e il costo di tali contratti;

PREMESSO che lo Stato deve fare tutto il possibile per assicurare che venga ottenuto il prezzo migliore possibile nei contratti pagati con i dollari dei contribuenti e non può semplicemente attenersi alle pratiche sulla stipula dei contratti seguite in passato;

PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto ordino quanto segue.

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
 - a. “Organizzazione strettamente associata senza fini di lucro” indicherà aziende strettamente associate con specifiche agenzie statali, secondo la definizione del paragrafo (d) della sottodivisione cinque della sezione cinquantatré della legge sulla finanza dello Stato o i loro aventi causa
 - b. “Contratto per servizi di personale” indicherà ogni contratto concluso da un'agenzia statale con un contraente privato, in base al quale l'agenzia ritiene che la maggior parte dei costi del contratto siano attribuibili alla remunerazione del personale dell'appaltatore. I contratti per servizi di personale includeranno i contratti il cui scopo primario consiste in attività di valutazione, ricerca e analisi, elaborazione dati, programmazione informatica, ingegneria,

valutazione ambientale, servizi per la salute e la salute mentale, contabilità, verifica contabile, assistenza legale o servizi simili, con un valore totale che supera duecentomila dollari. Ai fini del presente decreto, il “contratto per servizi di personale” non comprende alcun contratto:

- i. il cui prezzo sia disciplinato da una legge federale o statale;
 - ii. per l'acquisto di merci;
 - iii. il cui rinnovo deve essere soggetto a gara;
 - iv. con una fonte di approvvigionamento preferita, secondo la definizione riportata nella legge sulla finanza dello Stato, al § 162; oppure
 - v. necessario per conformarsi all'articolo 15-A della Legge esecutiva ed eventuali regolamentazioni emanate in base alla stessa.
- c. “Agenzia statale” indicherà ogni agenzia, dipartimento, ufficio, collegio, sezione, divisione, comitato, consiglio o ufficio statale.
 - d. “Singola fonte di approvvigionamento” avrà il significato descritto nella Legge sulla finanza dello Stato, al § 163.
 - e. “Rinnovo” indicherà la negoziazione di un nuovo contratto con un soggetto che già fornisce allo Stato servizi di tipo equivalente rispetto ai servizi da fornire in base al nuovo contratto, ma che non includerà la proroga del contratto il cui prezzo è stato specificatamente previsto nel contratto esistente.
2. Ogni agenzia statale, alla scadenza di un contratto per servizi di personale a singola fonte di approvvigionamento, dovrà concordare un rinnovo di tale contratto esclusivamente se l'appaltatore accetta una riduzione dei costi annuali per lo Stato non inferiore al 10% del costo annuale del precedente contratto (“obiettivo di riduzione obbligatorio”), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 4. Tale riduzione deve essere ottenuta con adattamenti del prezzo, oppure tramite altre misure il cui valore sommato per lo Stato totalizzi almeno il 10% del costo annuale del contratto precedente.
 3. Ogni agenzia statale che stabilisca di non poter garantire la riduzione del prezzo del contratto previsto dalla sezione 2 del presente Decreto, dovrà comunicarlo per iscritto al Direttore operativo di Stato prima della firma o dell'intesa su tale rinnovo contrattuale, vale a dire che dovrà:
 - a. dichiarare la riduzione ottenuta;
 - b. (1) descrivere tutti gli sforzi compiuti dall'agenzia per assicurarsi tale riduzione, compresi gli sforzi per cercare un appaltatore alternativo a un prezzo inferiore e spiegare perché l'agenzia abbia stabilito che tale riduzione non sarebbe stata raggiunta; oppure (2) spiegare gli eventuali motivi per cui non sia stato possibile compiere tali sforzi, comprese le eventuali limitazioni legali non previste nella sezione 1 del presente Decreto, tenendo conto del fatto che le pratiche del passato non costituiranno di per sé una ragione sufficiente per non conformarsi al presente Decreto.
- Ogni agenzia che fornirà la dichiarazione prevista dal presente paragrafo non procederà al rinnovo del contratto senza aver ottenuto l'approvazione del Direttore operativo di Stato o di un suo delegato.
4. Oltre ai contratti di cui al paragrafo 2, ogni agenzia statale, prima della scadenza di un contratto per servizi di personale che preveda per l'agenzia l'opzione di proseguire il contratto a un costo pari o superiore, dovrà intraprendere tutte le misure ragionevoli per verificare che gli stessi servizi non possano essere acquistati a un prezzo inferiore. Tali misure dovranno comprendere: (a) discussioni con l'appaltatore in relazione alla sua accettazione di termini di prezzo inferiori; (b) valutazione dell'ipotesi secondo cui un nuovo bando di gara produrrebbe maggiori risparmi sui costi; (c) consultazioni con il Direttore per la Riprogettazione e l'efficienza delle agenzie statali, per stabilire se sia possibile conseguire risparmi aggregando tale contratto con altri dello stesso appaltatore. Prima di tale rinnovo, l'agenzia statale dovrà comunicare al Direttore operativo di Stato tali passaggi e il fondamento della sua decisione di richiedere il rinnovo.
 5. Il Direttore operativo di Stato può, di volta in volta, esaminare la richiesta di obiettivo di riduzione obbligatorio per particolari classi di contratti o contratti stipulati da particolari agenzie; può ridurre o aumentare tale obiettivo in relazione ai suddetti contratti, comunicandolo per iscritto alle agenzie interessate.

6. Viene ordinato a tutte le agenzie statali di richiedere riduzioni nelle spese per contratti, in aggiunta alla riduzione prevista nel presente Decreto, comprese le diminuzioni ottenibili tramite la riduzione dei costi di rinnovo dei contratti che superino i limiti degli obiettivi di riduzione obbligatori.
7. Si invita le agenzie a ricercare tutti gli altri mezzi ragionevoli e legittimi per ridurre i costi dei loro contratti per servizi di personale. Le agenzie devono fornire ogni assistenza e sostegno possano essere concessi per assistere gli appaltatori nella riduzione dei loro costi, compresi i costi di subappalto, in modo che essi possano conseguire i risparmi previsti dal presente Decreto.
8. La Commissione per l'efficienza della spesa e del governo ("Commissione"), costituita con il Decreto esecutivo N. 4 esaminerà le pratiche adottate dallo Stato in relazione ai contratti per servizi di personale, per analizzare eventuali modalità per ridurre il numero e il costo.
9. Nessun elemento del presente Decreto:
 - a. inciderà sulla validità di qualsiasi contratto stipulato da ogni agenzia in modi consentiti dalla legge;
 - b. esenterà qualsiasi agenzia dal bandire gare o altri requisiti relativi all'approvvigionamento previsti da leggi o regolamenti;
 - c. fornirà alcun diritto legale a terzi per l'applicazione dei termini del presente decreto;
 - d. si applicherà a contratti con altri soggetti pubblici, comprese autorità pubbliche, organizzazioni strettamente associate senza fini di lucro o sottodivisioni dello Stato; né
 - e. inciderà in alcun modo sul processo in base al quale l'Ufficio del Comptroller (Controllore delle finanze) dello Stato o il Dipartimento legale esamina i contratti statali.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella città di

Albany, oggi addì due marzo

duemilaundici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore